

- A fronte di quanto sopra, nell'ottica di migliorare ed ammodernare il parco emettitrici in essere sul territorio comunale, in accordo con Infomobility, si rende opportuno procedere (per consentire la necessaria continuità del servizio ed anche in vista dell'impossibilità tecnica per le emettitrici di cui sopra a far fronte all'aggiornamento previsto dalla legge del 28 Dicembre 2015 n. 208 comm. 900 e 901, che prescrive l'implementazione del pagamento con Carte di Credito sulle apparecchiature adibite alla regolamentazione della sosta a pagamento) alla loro rimozione e sostituzione con parcometri nuovi e tecnologicamente adeguati;
- Con deliberazione dell'Amministratore Unico n. **/20 del ** ***** 2020 si è deciso di aggiudicare quanto in oggetto, per un importo pari a € ***** (euro *****/00);
- Al fine di affidare quanto in oggetto, si è deciso di impegnare un importo di spese pari a € ***** (euro *****/**) al netto dell'IVA di legge. Detta somma ricomprende un importo netto per fornitura, posa installazione delle 38 emettitrici, nonché centralizzazione delle stesse, rimozione dei parcometri obsoleti pari ad € ***** (euro *****/**), ai quali si devono sommare € 2.000,00 (euro duemila/00) per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto di ribasso;
- che l'affidamento è avvenuto attraverso procedura indetta ai sensi dell'Art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

tutto ciò premesso e considerato

- la società Infomobility S.p.A., stipula con ***** il presente contratto alle condizioni di cui di seguito per l'affidamento della fornitura e prestazioni di cui in oggetto.

a tal fine si conviene e stipula quanto segue

**Articolo 1
DEFINIZIONI**

1.1 I seguenti termini hanno il significato qui di seguito indicato:

- a) **Fornitore:** ***** , agente per la commercializzazione e l'assistenza tecnica in Italia di apparecchiature per il pagamento della sosta – parcometri – prodotti da società del gruppo;
- b) **Infomobility:** INFOMOBILITY S.p.A a Socio Unico;
- c) **Sistema:** apparecchiature per il pagamento della sosta – parcometri – e accessori;
- d) **Luogo di posizione:** il luogo in cui si trovano attualmente i Parcometri oggetto di sostituzione, come indicato nella Tabella in calce all'Art. 2 “Modalità di esecuzione del Contratto” del Capitolato Tecnico d'Appalto
- e) **Contratto:** il presente testo.

**Articolo 2
OGGETTO DEL CONTRATTO**

Costituisce oggetto del presente appalto:

- 2.1 la fornitura, la personalizzazione e centralizzazione, la posa, l'installazione e la messa in funzione di n. 38 (trentotto) parcometri nuovi di fabbrica ed alimentati con pannello solare;
- 2.2 la rimozione delle macchine obsolete ed oggetto di sostituzione verranno indicate dal Committente a seguito di aggiudicazione (a seguire un elenco delle emettitrici oggetto di sostituzione);
- 2.3 il trasporto a magazzino delle emettitrici rimosse. Luogo che verrà indicato dal Committente al momento dell'aggiudicazione. Si anticipa che i locali, di proprietà di Infomobility S.p.A., sono all'interno del territorio Comunale di Parma (Largo Novaro 19/A, Parma);

- 2.4 la fornitura di un software gestionale utile a centralizzare, elaborare e trasferire i dati provenienti da ogni parcometro oggetto di appalto, nonché quelli già in essere sul territorio comunale di Parma e predisposti tecnologicamente ad interfacciarsi con lo stesso, verso il data center del Fornitore. La consultazione dei dati di cui sopra deve avvenire in tempo reale. Deve consentire quindi un'analisi e verifica dei dati contabili di ciascun parcometro nonché la registrazione storica di tutte le operazioni effettuate dal parcometro e l'elaborazione di dati statistici presso server del fornitore;
- 2.5 il servizio di assistenza tecnica, funzionale e di manutenzione del sistema di centralizzazione deve avere una durata minima di 3 anni;
- 2.6 la formazione del personale di Infomobility addetto all'uso degli impianti e del software di gestione.

Il Fornitore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nel seguito «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»).

Articolo 3

AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo contrattuale per la fornitura di **38** nuovi parcometri è € ***** (euro *****/**), Iva di legge, di cui:

- € ***** (euro duecentodiecimila/00), al netto dell'IVA;
- € 2.000,00 (euro duemila/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara.

Il valore economico di € ***** è comprensivo di:

- Costo della singola macchina;
- Rimozione e trasporto a magazzino della macchina obsoleta;
- Posa a terra dell'emettitrice (opere murarie) ed installazione;
- Centralizzazione della macchina e fornitura servizio per un periodo di anni 3;
- Manutenzione e fornitura pezzi per un anno.

Il prezzo rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura delle macchine come indicato all'Articolo 3 del Capitolato Tecnico d'Appalto, indipendentemente da qualsiasi eventualità.

Infomobility S.p.A. si riserva la possibilità, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del Dlgs. 18.04.2016, di aumentare l'importo contrattuale complessivo, per sopravvenute esigenze o richieste impreviste che dovessero pervenire dall'Amministrazione Comunale, entro limite del 20 % dell'importo del contratto stesso e la possibilità che l'ordine stipulato possa essere prorogato per il periodo eventualmente necessario ad esaurire il budget residuo che dovesse risultare alla scadenza dell'ordine stesso o per il tempo eventualmente necessario all'espletamento delle nuove procedure di gara.

Articolo 4

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

L'affidamento è concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Tecnico d'Appalto.

Articolo 5 RAPPRESENTANZA DEL FORNITORE

- 5.1** Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, approvato con DM 19 aprile 2000, n. 145, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto del Fornitore, il Sig. *****, nato a ***** (***) il *****, residente in ***** (***), Via *****, CF *****, in qualità di ***** è autorizzato ad operare sul conto di cui al comma 3.
- 5.2** In caso di subappalto ai sensi del co. 2 dell'Art. 105 del D. Lgs. 50_2016 e s.m.i, come dichiarato in fase di gara, il Fornitore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. Il fornitore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il Fornitore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. Infomobility può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
- 5.3** Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 6 MODALITA' ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecuzione del Contratto ha avvio, solo a seguito del collaudo positivo dei dispositivi che verranno forniti ed installati.

La consegna delle emettitrici è da prevedere in 3 lotti così suddivisi:

- I Lotto da 15 Parcometri da consegnare, posare ed installare entro i 10 giorni successivi all'aggiudicazione;
- II Lotto da 15 Parcometri da consegnare, posare ed installare entro i 20 giorni successivi all'aggiudicazione;
- III Lotto da 8 Parcometri da consegnare, posare ed installare entro i 30 giorni successivi all'aggiudicazione.

I beni oggetto di fornitura dovranno essere sempre accompagnati da distinta di consegna o documento di trasporto merci.

Articolo 7 PENALI PER I RITARDI

- 7.1 Nel caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati all'Art. 6 del presente documento, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a € **,** (euro *****/**);
- 7.2 La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 8 PAGAMENTI

8.1 I pagamenti dei corrispettivi, a seguito di presentazione di regolari fatture, e previa verifica DURC, e tracciabilità, avverrà al collaudo degli apparati oggetto di fornitura e secondo quanto specificato nei termini di consegna. Le fatturazioni e i pagamenti saranno effettuati solo a fronte del buon esito del collaudo funzionale totale e/o parziale e delle verifiche in materia di sicurezza ed accessibilità, e a fronte della consegna e verifica della documentazione tecnica e della manualistica.

Le fatture elettroniche relative ai corrispettivi disciplinati dal presente contratto, dovranno contenere obbligatoriamente il CIG e dovranno essere inviate a Infomobility tenendo conto del Codice Univoco Ufficio (UFLA5P), la Denominazione Ufficio (Uff_eFatturaPA) e dovrà essere intestata e spedita a Infomobility a Viale Mentana 27, 43121 Parma. Il pagamento avverrà entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura.

I pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati con versamento a favore del Fornitore, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività oggetto del presente contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente contratto potrà essere risolto di diritto da Infomobility mediante semplice ed unilaterale dichiarazione, da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC).

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'Appaltatore con apposita comunicazione formale protocollata. Qualsiasi variazione alle modalità di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dal Fornitore a Infomobility e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione. Infomobility potrà sospendere il pagamento nel caso in cui il Documento Unico di Regolarità Contributiva ("DURC") del Fornitore risulti irregolare e/o risultino pendenze tributarie e fiscali dei pagamenti superiori ad €. 5.000,00. In tal caso la sospensione del pagamento non comporterà il decorrere di interessi ai sensi del d.lgs. 231/02 e s.m.i..

Infomobility S.p.A., con l'entrata in vigore del DL 50/2017, rientra tra quelle società a cui è stato esteso il regime di "split payment", l'addebito dell'IVA di legge avverrà con l'annotazione "Scissione dei Pagamenti – IVA da versare a cura del committente ai sensi dell'Art. 17 – ter del DPR 633/72".

Con l'accettazione dell'offerta il Fornitore assume gli obblighi, anche nei confronti di subappaltatori e altri soggetti a qualsiasi titolo interessati alle prestazioni in oggetto, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", come modificata dal decreto-legge 12.11.2010 n.187. Il Fornitore si obbliga a comunicare a Infomobility gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una

commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. È espressamente causa di risoluzione, ai sensi dell'Art. 3, co.9-bis, Art. 3 L. n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La fattura elettronica da emettere a seguito di collaudo funzionale risultato positivo (Stato Avanzamento Lavori).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività oggetto del presente contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente contratto potrà essere risolto di diritto da Infomobility mediante semplice ed unilaterale dichiarazione, da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC). Sono a carico del Fornitore tutte le spese tasse e imposte relative e conseguenti alla stipulazione del contratto ivi comprese quelle di registrazione.

- 8.2 I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato n. ***** acceso presso ***** Agenzia ***** IBAN *****. Qualsiasi variazione alle modalità di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dal Fornitore ad Infomobility e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.
- 8.3 I corrispettivi si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. I pagamenti in ogni caso non costituiscono presunzione di accettazione ai sensi dell'art. 1666, co.2, c.c.
- 8.4 Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al **Fornitore** dall'esecuzione del Contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
- 8.5 I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal **Fornitore** in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

Articolo 9 COLLAUDO

Sarà sottoposta a collaudo, ogni componente della fornitura o del servizio. Le operazioni di collaudo saranno effettuate da Infomobility alla presenza di un Rappresentante del Fornitore, secondo le specifiche di dettaglio delle prove di collaudo comunicate dal Responsabile del servizio dell'Appaltatore e risulteranno da apposito verbale che dovrà essere sottoscritto da Infomobility e dal Rappresentante del Fornitore in doppio originale per il Fornitore e Infomobility.

Tale verbale oltre ad una sintetica descrizione delle prestazioni dell'appalto, conterrà le seguenti indicazioni:

- il giorno della verifica di conformità;
- le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Nel processo verbale sono, altresì, descritti:

- i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità;
- le singole operazioni e le verifiche compiute;
- il numero dei rilievi effettuati;
- i risultati ottenuti.

Le operazioni di collaudo consisteranno nella verifica della consistenza e delle funzionalità del sistema e della consistenza delle licenze software e sottoscrizioni e di quanto altro necessario per il completamento della fornitura.

Eventuali ulteriori prove che si deciderà di effettuare dovranno essere verbalizzate e costituiranno un addendum alle norme di collaudo sopra citate.

A conferma dell'avvenuta corretta installazione/attivazione di ciascuna componente di fornitura e/o servizio prevista nell'offerta presentata, il Fornitore dovrà provvedere a compilare e firmare, congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del contratto, un'apposita nota (nota di installazione). Le note di installazione andranno consegnate al Direttore dell'Esecuzione.

Ove il collaudo non risulti positivo in tutto o in parte, il Fornitore dovrà rimuovere i malfunzionamenti riscontrati, entro i 5 (cinque) giorni solari successivi e comunicare al Direttore dell'esecuzione del contratto la nuova data di "pronti al collaudo".

Articolo 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

10.1 Non è ammessa la cessione, anche parziale, del contratto né la cessione dei crediti. La cessione non si configura nel caso in cui la Ditta venga incorporata in altra azienda o nel caso di cessione d'azienda o ramo d'azienda.

10.2 Nel caso di ritardo non dovuto a cause di forza maggiore, sui tempi di consegna della fornitura/installazione oggetto del contratto, sarà applicata una penale definito all'Art. 7 del presente documento, dell'1 % sull'importo di aggiudicazione per ogni giorno di ritardo salvo la possibilità da parte di Infomobility di richiedere ulteriori risarcimenti per i danni subiti. La penale potrà essere applicata al Fornitore a seguito di semplice contestazione di Infomobility.

Resto inteso che, qualora le penalità superino il 10% dell'importo contrattuale, è facoltà di Infomobility di risolvere il contratto con aggravio di spese a carico dell'Appaltatore e fatta salva la richiesta di ulteriori danni. Infomobility si riserva di rifiutare la fornitura, intendendosi risolto il contratto e restando inoltre incamerata a favore di Infomobility la cauzione definitiva costituita. Qualora cause di forza maggiore dovessero impedire il rispetto dei tempi di consegna da parte della Ditta, la stessa è tenuta a chiedere una proroga con domanda scritta e prima della scadenza del termine di fornitura/ installazione, precisando e documentando i motivi a giustificazione del ritardo. In tal caso il termine di consegna potrà essere prorogato.

Infomobility si riserva di procedere alla risoluzione del contratto con il Fornitore, oltre che nelle fattispecie espressamente previste dagli articoli di cui al presente Capitolato, comunque e sempre per l'ipotesi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

In tal caso Infomobility formula la contestazione degli addebiti al Fornitore, assegnando allo stesso un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie deduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia dedotto, Infomobility risolve il contratto.

Costituiscono, comunque, grave inadempimento e/o grave irregolarità che fonda il diritto di Infomobility a risolvere il contratto oltre alle fattispecie espressamente indicate nel presente Capitolato nei seguenti casi:

- Frode, manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione della prestazione;
- Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- Sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- Subappalto illegittimo o abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

- Non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso;
- Perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della prestazione, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare.

Il Fornitore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 11 GARANZIA

11.1 A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, ***** ha prestato apposita cauzione definitiva mediante:

- **Garanzia Fidejussoria** ***** numero ***** in data ***** rilasciata dalla ***** secondo le modalità di cui all'art.127 d.p.R. 207/2010, per l'importo di € ***** (euro *****/**) pari al 10% (ridotto al 50% per possesso della certificazione ISO 9001 + 20% per possesso certificazione ISO 14001) dell'importo annuo del presente contratto;

11.2 La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione dell'attestazione della regolare esecuzione secondo quanto previsto dall'art. 325 D.P.R. 207/2010.

11.3 La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 12 OBBLIGHI DEL FORNITORE

12.1 Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

12.2 Il **Fornitore** è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 30, comma 3, del D.lgs. 50/2016, e dall'Articolo 4 del d.p.R. 207/2010.

12.3 Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del **Fornitore** per l'esecuzione della prestazione contrattuale e procede.

12.4 Il **Fornitore** è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

12.5 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora il **Fornitore** invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al **Fornitore** in esecuzione del Contratto. I pagamenti così fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Articolo 13

SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei limiti tassativi e secondo le disposizioni di cui all'Art. 105 del D.lgs. 50/2016 che si intendono qui espressamente richiamate.

Infomobility verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'esecuzione della prestazione contrattuale, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Articolo 14 CODICE ETICO

14.1 Infomobility si è dotata del Modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo 231/2001, finalizzato a prevenire la possibilità di commissione di illeciti cui sia connessa la responsabilità amministrativa delle Società. Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/01, il Fornitore si impegna, nei rapporti con Infomobility, anche per i propri dipendenti, ad attenersi rigorosamente ai principi contenuti nel Codice Etico adottato da Infomobility, visionabile e scaricabile dal sito www.infomobility.pr.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni, che qui dichiara di ben conoscere.

14.2 La violazione dei principi del Codice Etico di Infomobility è considerato inadempimento degli obblighi scaturenti dal presente contratto e determina la risoluzione dello stesso, nonché il risarcimento di eventuali danni così patiti dalla Società.

Articolo 15 RISERVATEZZA

15.1 Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

15.2 Il **Fornitore** è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Articolo 16 RECESSO

16.1 Infomobility ha diritto nei casi di:

a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti del **Fornitore**, anche se non gravi;

di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.

16.2 In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti Infomobility, anche con riferimento alla cessazione degli affidamenti in house da parte del comune di Parma, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Infomobility potrà

recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r.

16.3 In tali casi, il **Fornitore** ha diritto al pagamento da parte di **Infomobility** delle prestazioni rese, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

16.4 Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora il **Fornitore** abbia in corso una procedura concorsuale (fallimento, accordo di ristrutturazione del debito, etc.);
- qualora il **Fornitore** sia messa in liquidazione ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del **Fornitore**.

Articolo 17

DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE

Resta ferma l'intera responsabilità del **Fornitore** per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di Infomobility S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Articolo 18

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non comunicarli a terzi non autorizzati e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Infomobility ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Atto, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

In relazione alle disposizioni di cui alla legge in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Europeo 2016/679), con la sottoscrizione del presente contratto Infomobility nomina il Fornitore quale Sub-Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati Personali come definiti dalla legge stessa. Si allega al presente contratto la nomina al Sub-Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati Personali. Resta inteso che la nomina del Fornitore a Sub-Responsabile ai sensi del precedente punto 1) decadrà in qualunque caso di cessazione del presente contratto, con effetto dalla data di tale cessazione. Di ciò, ove necessario, INFOMOBILITY si impegna a dare immediata notifica al Garante.

Articolo 19

DISPOSIZIONI FINALI

10.1 Qualsiasi circostanza al di fuori del controllo di una delle parti, inclusi scioperi, sarà ritenuta causa di forza maggiore tale da escludere ogni responsabilità della parte per il mancato o ritardato adempimento delle proprie obbligazioni.

Nel caso in cui l'evento di forza maggiore si prolunghi per un periodo superiore a 15 giorni, le parti cercheranno una soluzione ragionevole in vista della continuazione o risoluzione del

Contratto. Resta inteso tra le Parti che nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore non potrà pretendere alcun compenso e/o indennizzo.

10.2 Il Contratto annulla e sostituisce ogni precedente intesa intervenuta tra le parti in relazione al sistema.

10.3 Qualsiasi modifica o integrazione del Contratto, per essere valida ed efficace, dovrà risultare da atto scritto debitamente firmato da entrambe le parti.

10.4 Ai fini del presente atto le Parti dichiarano di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti indirizzi:

per **Infomobility** a:

INFOMOBILITY
Viale Mentana 27
43121 Parma (PR)
PEC: divisionesosta@pec.infomobility.pr.it

per il **Fornitore** a:

PEC: *****

19.5 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il **Fornitore** e **Infomobility**, sarà competente in via esclusiva il Foro di Parma

Infomobility S.p.A.

Amministratore Unico

Michele Ziveri

Ai sensi e gli effetti di cui all'Art. 1341 del C.C. il Cliente sottoscrive il presente Allegato 1 per accettazione specifica delle seguenti clausole:

Art. 3 AMMONTARE DEL CONTRATTO - Art. 7 PENALI PER I RITARDI - Art. 8 PAGAMENTI - Art. 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - Art. 11 GARANZIA - - Art. 12 OBBLIGHI DEL FORNITORE - Art. 14 CODICE ETICO - Art. 15 RISERVATEZZA - Art. 16 RECESSO - Art. 17 DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE - Art. 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Art. 19 DISPOSIZIONI FINALI - Art. 19.5 FORO COMPETENTE

*****.

Infomobility S.p.A.

Amministratore Unico

Michele Ziveri

Allegato 1

LUOGO DI POSIZIONAMENTO

1	661	V.le Vittoria (1)	DG4
2	662	V.le Vittoria (2)	DG4
3	663	V.le Vittoria (3)	STELIO
4	668	V.le Vittoria 4	DG4
5	923	Via Vittoria/Mille (controviaie 1)	STELIO
6	924	Via Vittoria/Mille (controviaie 2)	STELIO
7	925	Via Vittoria/Mille (controviaie 3)	STELIO
8	926	Via Vittoria/Mille (controviaie 4)	STELIO
9	927	Via Vittoria/Mille (controviaie 5)	STELIO
10	928	Via Vittoria/Mille (controviaie 6)	STELIO
11	929	Via Vittoria/Mille (controviaie 7)	STELIO
12	744	V.le P.M. Rossi	STELIO
13	745	V.le S. Michele	STELIO
14	765	Via P.M. Rossi (stelio)	STELIO
15	766	Via S.Michele (stelio)	STELIO
16	777	Via Emilia Est civ. 5	STELIO
17	778	Via Emilia Est civ. 17	STELIO
18	779	Via Emilia Est civ. 25	STELIO
19	780	Via Emilia Est civ. 41	STELIO
20	781	Via Emilia Est civ. 56	STELIO
21	782	Via Emilia Est civ. 42	STELIO
22	783	Via Emilia Est civ. 14	STELIO
23	784	Via Emilia Est civ. 63/A	STELIO
24	1021	V.le Pasini opp. Civ 6	STELIO
25	1022	V.le Pasini opp. Civ 16	STELIO
26	1026	P.le S. Croce civ 19	STELIO
27	1027	P.le S. Croce civ 7	STELIO
28	1113	Via Mentana (4)	STELIO
29	1116	Via Mentana (5)	STELIO
30	1117	Via Mentana (6)	STELIO
31	1118	Via Mentana (1 sx dopo Saffi)	STELIO
32	1137	Via Fratti (3 dx)	STELIO
33	1147	V.le Fratti opp. Civ 38/d	STELIO
34	1148	V.le Mentana civ. 141	STELIO
35	1159	P.le Ex Immobiliare Fratti	STELIO
36	1160	P.le Ex Immobiliare Fratti	STELIO
37	516	Via Goito	DG4
38	626	Via Pintor	DG4